



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 aprile 2012 (23.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**8207/12
ADD 2 REV 2**

**FSTR 26
FC 17
REGIO 39
SOC 240
AGRISTR 40
PECHE 103
CADREFIN 165
CODEC 831**

ADDENDUM 2 ALLA NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	15243/2/11 REV 2
n. prop. Comm.:	COM(2011) 615 final/2
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione - Compromesso della presidenza sulla condizionalità ex-ante

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso su una nuova definizione della condizionalità ex-ante, sul considerando 17, sull'articolo 17 e sull'allegato IV del regolamento recante disposizioni comuni.

Le parti evidenziate segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

Articolo 2: Nuova definizione

""condizionalità ex-ante applicabile": un preciso fattore critico prestabilito che costituisce un presupposto necessario, presenta un nesso diretto e concreto nonché effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente dell'obiettivo specifico di una priorità di investimento o di una priorità dell'Unione."

Articolo 2: Nuova definizione

"Un obiettivo specifico è il risultato cui contribuisce una priorità di investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure adottate nell'ambito di una priorità."

Considerando 17

- (17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante **nonché un insieme conciso ed esaustivo di criteri di valutazione oggettivi** per garantire che sussistano **i presupposti** necessari per un uso efficace **ed efficiente** del sostegno dell'Unione. **A tal fine, una condizionalità ex-ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi specifici relativi a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex-ante prevista dalle norme specifiche di ciascun Fondo.** Il rispetto **delle** condizionalità ex ante **applicabili** dovrebbe essere accertato **dallo Stato membro all'atto di istituire l'accordo** di partenariato **o** i programmi, **tenendo conto del principio di proporzionalità.** **La Commissione verifica la coerenza della valutazione conformemente ai principi di**

proporzionalità e di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze nazionali e regionali per decidere le misure politiche specifiche e adeguate, compreso il contenuto delle strategie. Nei casi in cui una condizionalità ex-ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle parti interessate del programma, a precise condizioni prestabilite.

Articolo 17

Condizionalità ex ante

1. [...]
2. Conformemente ai rispettivi dispositivi istituzionali specifici, gli Stati membri accertano, nell'istituire l'accordo di partenariato o i programmi, che le condizionalità ex ante previste dalle relative norme specifiche di ciascun Fondo siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei loro programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che la definizione di cui all'articolo 2 sia soddisfatta in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo e può essere proporzionale con riguardo al livello del sostegno assegnato.
3. Il programma o l'accordo di partenariato indicano le condizionalità ex ante applicabili che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, non sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, unitamente alle priorità interessate, alle azioni da intraprendere e al relativo calendario. Gli Stati membri [...] soddisfano tali condizionalità ex-ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono sul loro adempimento al più tardi nel rapporto annuale di esecuzione del 2017 o nel rapporto sullo stato dei lavori del 2017, a norma dell'articolo 44, paragrafo 5 [...].
4. [...]

4. bis La Commissione valuta la coerenza e l'adequatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro in merito all'applicabilità delle condizionalità ex ante e all'adempimento delle condizionalità ex-ante applicabili nell'ambito della valutazione dell'accordo di partenariato e/o dei programmi. La valutazione si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo, è proporzionale con riguardo al livello del sostegno assegnato e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere le misure politiche specifiche e adeguate, compreso il contenuto delle strategie.

4. ter In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex-ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione comprova sia l'applicabilità a norma dell'articolo 2 sia il mancato adempimento.

5. Quando adotta un programma, [...] la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità di tale programma in attesa che siano [...] completate le azioni [...] di cui al paragrafo 3, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione del relativo programma, entro il termine fissato al paragrafo 3, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ammontare della sospensione è proporzionale con riguardo alle azioni da intraprendere e ai fondi a rischio.

5. bis Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex-ante o sull'adempimento di una condizionalità ex-ante applicabile, come risulta dall'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, o in mancanza di osservazioni da parte della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 3. [...]

5. ter La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex-ante applicabili al programma e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex-ante in questione non sia più applicabile.

6. I paragrafi da 1 a **5 ter** non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
-

ALLEGATO IV

Condizionalità ex ante

Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Priorità di investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (<i>obiettivo R&S</i>) (articolo 9, punto 1)	FESR: - tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1	1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di un quadro politico strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente, se del caso, in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione.	- Disponibilità di un quadro politico strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che: - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; - definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; - preveda un meccanismo di controllo. - Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.
	FESR: potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I), le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	1.2 Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.	- Adozione di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, punto 2)	FESR: - sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC - rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health	2.1. <i>Crescita digitale</i> : Un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.	– Esistenza di un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, ad esempio, nell'ambito del quadro politico strategico di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente, che preveda: – programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea; – analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); – indicatori per misurare i progressi degli interventi in campi quali l'alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 del TFUE, conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o regionali esistenti; – valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.
--	--	--	--

	FESR: - estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale	2.2. <i>Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA)</i>: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.	- Esistenza di un piano nazionale e/o regionale per reti NGA che contenga: - un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura esistente e dei piani di investimento privato pubblicati; - modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; - misure per stimolare gli investimenti privati.
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, punto 3)	FESR: - promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese;	3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).	- Le azioni specifiche sono: - misure per ridurre i costi e i tempi di costituzione di un'impresa; - misure per ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa.

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (articolo 9, punto 4)	FESR + FC: - sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa	4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	- Le azioni sono: - misure che garantiscono requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE; - misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; - misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
	FESR: - promozione della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento	4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.	- Le azioni sono: - sostegno alla cogenerazione basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE; gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di: - a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e - b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.

	FESR + FC: - promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ¹ .	- Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE. - lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi <i>(obiettivo cambiamento climatico)</i> (articolo 9, punto 5)	FESR + FC: - promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi	5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	- Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: - la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; - la descrizione di scenari monorischio e multirischio; - la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse (articolo 9, punto 6)	FESR + FC: - contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale	6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	– – –	Lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. l'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico con una concentrazione giustificata di investimenti conformemente all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
	FESR + FC: - contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale	6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformemente alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.	– – – –	La trasmissione alla Commissione di una relazione sui progressi compiuti verso gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e sulle azioni previste per conseguire gli obiettivi. l'esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; lo Stato membro ha adottato conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva; l'adozione delle misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)	FESR + FC: - favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) FESR: - migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T	7.1. <i>Strada</i>: esistenza di uno o vari piani/quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale TEN-T.	- esistenza di uno o vari piani/quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfai i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca: - il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti a norma dell'articolo 10 del regolamento n. [TEN-T], ivi comprese le priorità per gli investimenti in materia di: - assi principali della rete TEN-T e la rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del FC; - linee secondarie. - un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del FC. - misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	FESR + FC: - favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) - sviluppare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili FESR: - migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi	7.2. <i>Ferrovia</i>: esistenza nell'ambito di uno o vari piani/quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti di una sezione espressamente dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale TEN-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.	- esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo delle ferrovie nell'ambito di uno o vari piani/quadri di cui sopra che soddisfai i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); - misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori (obiettivo in materia di occupazione) (articolo 9, punto 8)	secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T		
	FSE: - accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori	8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	– I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, che danno la priorità alle persone più vulnerabili pur essendo aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; – informazioni su nuove opportunità di lavoro. – I servizi dell'occupazione hanno istituito modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: - l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese FESR: - lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi, le microimprese e la creazione di imprese	8.2. <i>Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese</i> : esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.	– Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: – misure per ridurre i costi e i tempi di costituzione di un'impresa; – misure per ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e/o aree svantaggiati, ove necessario.
	FSE: - modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori	8.3. - modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione - riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro politico	– Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, che danno la priorità alle persone in cerca di lavoro più vulnerabili;

	FESR: - investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego	strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere	– informazioni su nuove opportunità di lavoro. - La riforma dei servizi dell'occupazione comprende l'istituzione di modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: - invecchiamento attivo e in buona salute	8.4. <i>Invecchiamento attivo e in buona salute</i> : definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	– Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute: – coinvolgimento delle parti interessate nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione.
	FSE: - adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento	8.5. <i>Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento</i> : esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.	– Disponibilità di un numero limitato di strumenti di base per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, in particolare esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.

9. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente (<i>obiettivo istruzione</i>) (articolo 9, punto 10)	FSE: - prevenire e ridurre l'abbandono scolastico	9.1. <i>Abbandono scolastico</i>: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	– Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: – fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. – Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: – si basi su dati di fatto; – copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; – coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate pertinenti per affrontare l'abbandono scolastico.
	FSE: - migliorare la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita	9.2. <i>Istruzione superiore</i>: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	– Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: – ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: – aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati; – riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; – misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: – incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore;

		– ridurre le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.
FSE: - aumentare le possibilità di accesso all'apprendimento permanente, aggiornando le abilità e le competenze della manodopera	9.3. <i>Apprendimento permanente:</i> esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	– Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: – misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate; – misure per lo sviluppo delle competenze corrispondenti alle esigenze dei vari gruppi bersaglio qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati); – misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale).

10. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (<i>obiettivo povertà</i>) (articolo 9, punto 9)	FSE: - inclusione attiva attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione	10.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	– Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che: – fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; – sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati; – coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà. – Su richiesta e ove necessario, possibilità di assistere le parti interessate nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.
	FSE: - integrazione delle comunità Rom emarginate	10.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.	– Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom che: – stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; – identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); – comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, punto 11)	Efficienza amministrativa degli Stati membri	<i>Efficienza amministrativa degli Stati membri:</i> - esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica.	- È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, recante i seguenti elementi: - analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; - sviluppo di sistemi di gestione della qualità; - azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; - sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; - sviluppo di competenze; - sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.
--	---	--	--

Condizionalità ex-ante generali

Zona	Condizionalità ex-ante	Criteri di adempimento
4. Appalti pubblici	Esistenza di dispositivi per l'applicazione efficace della normativa UE in materia di appalti pubblici nel settore dei Fondi del QSC.	– modalità per l'applicazione efficace della normativa UE in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; – modalità che garantiscano la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; – modalità per una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – modalità intese a garantire la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.
5. Aiuti di Stato	Esistenza di dispositivi per l'applicazione efficace della normativa UE in materia di aiuti di Stato nel settore dei Fondi del QSC.	– modalità per l'applicazione efficace della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – modalità per una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – modalità intese a garantire la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di aiuti di Stato.

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di dispositivi per l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	– modalità per l'applicazione efficace delle direttive VIA e VAS; – modalità per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; – modalità per garantire una sufficiente capacità amministrativa.
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	Esistenza di una base statistica, necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	– modalità per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati, recante i seguenti elementi: – l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; – dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; – un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; – esistenza di procedure per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.